



COMUNE DI GROTTES
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ordinanza Sindacale n. 2 del 15/01/2022

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000. Misure di prevenzione dal contagio da COVID-19 nel sistema scolastico del territorio del Comune di Grotte. Sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole del territorio comunale dal 17.01.2022 al 26.01.2022.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a mente del cui art.1 "1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus. 2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: (omissis) ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero Territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, che ha dettato disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", e di avvio della cosiddetta 'fase 2' della emergenza sanitaria in corso;

Visto il DPCM 11 giugno 2020;

Visto il DPCM 14 luglio 2020;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

Visto il DPCM 7 settembre 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111 – Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto-legge 7 Ottobre 2020 - Misure urgenti connesse con la proroga della Dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

Visto il DPCM 24 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35;

Visto il DPCM 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

Visto il Dpcm 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 Gennaio 2021 di Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 30 aprile 2021;

Visto il decreto-legge n.105 del 23/07/2021 in vigore dal 23 luglio 2021, art. 1 che proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza epidemiologica;

Visto il decreto-legge n.221/2021 che proroga fino al 31/03/2022 lo stato di emergenza nazionale;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale “ e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto l'art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

Considerato che a seguito di regolare monitoraggio dei casi COVID-19 si rileva un costante aumento del numero dei contagiati, registrato anche in correlazione all'aumento dell'attività di testing, tuttavia non censiti in tempo reale dalle autorità sanitarie preposte;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, dal carattere particolarmente diffusivo e dell'incremento dei casi sul territorio Comunale;

Considerato che nel Comune di Grotte è aumentato notevolmente il numero delle persone risultate positive ai test diagnostici SARS-CoV-2 così come comunicato formalmente dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Agrigento, nonché un numero imprecisato ma decisamente preoccupante di tamponi rapidi positivi di cui si è venuti a conoscenza per il tramite degli stessi soggetti sottoposti volontariamente a tampone rapido;

Considerato che, come anche comunicato dal Dirigente Scolastico, tra i soggetti contagiati risultano, tra gli altri, anche alunni e personale dell'I.C. Angelo Roncalli di Grotte;

Vista l'Ordinanza contingibile ed urgente n.1 del 07/01/2022 del Presidente della Regione Siciliana la quale, all'art.2, prevede che, previo parere tecnico sanitario obbligatorio dell'ASP territorialmente

competente, si possono adottare provvedimenti di sospensione delle attività didattiche con conseguente adozione della Dad secondo i protocolli vigenti per un periodo non superiore a dieci giorni;

Vista la nota prot. 257 del 08/01/2022 “Continuità didattica degli Istituti scolastici del territorio della Regione Siciliana - Richiesta parere” con la quale *“si chiede la dichiarazione di zona arancione per il Comune di Grotte nonché di procedere alla sospensione dell’attività didattica in presenza almeno fino al prossimo 15 gennaio quale misura di contrasto e di contenimento sul territorio del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità, visto l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento di casi nel territorio del Comune di Grotte”*;

Vista l’Ordinanza contingibile ed urgente n.3 del 13/01/2022 del Presidente della Regione Siciliana che ha disposto la zona arancione per il Comune di Grotte;

Vista la nota prot. 700 del 14/01/2022 “Richiesta parere – art.2 dell’Ordinanza n.1 del 07/01/2022 del Presidente della Regione Siciliana” con la quale si chiede all’ASP il parere di cui all’art. 2 dell’Ordinanza n.1 del 07/01/2022 ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione delle attività didattiche con conseguente adozione della Dad secondo i protocolli vigenti per il compreso tra il 17 e il 26 gennaio 2022;

Vista la nota prot. 10044 del 14/01/2022 dell’ASP – Dipartimento di Prevenzione “*Ordinanza contingibile ed urgente n.3 del 13/01/2022 del Presidente della Regione Siciliana – Parere tecnico sanitario. Circolare n.110 del 12/01/2022. Assessorati Sanità ed Istruzione e Formazione Professionale*” con la quale è stato espresso il parere tecnico sanitario favorevole alla sospensione totale o parziale delle attività didattiche con conseguente adozione della Dad secondo i protocolli in vigore nel Comune di Grotte per il compreso tra il 17 e il 26 gennaio 2022;

Dato atto che l’Istituto Comprensivo “Angelo Roncalli” ha disciplinato l’utilizzo della DDI gs Regolamento per la Didattica Integrata Digitale (DDI) approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.35 del 10/09/2020, con validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021;

Considerate:

- l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica;
- l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
- l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle norme sopra richiamate, tenuto conto del numero crescente di contagi registrati nel territorio e dei gravissimi rischi connessi alla diffusione dei contagi;

Ritenuto necessario continuare ad assumere ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità, visto l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento di casi sull’intero territorio nazionale;

Sentito il Segretario Comunale;

Richiamate le norme, le circolari e le ordinanze del Ministero della Salute;

Visto l’art.32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visto l’art. 50, comma 5, del TUEL;

ORDINA

1. La sospensione dell’attività didattica del sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni degli istituti pubblici e privati del territorio del Comune di Grotte dal 17 al 26 gennaio 2022.
2. La sospensione dell’attività didattica in presenza del sistema primario e secondario di primo grado dell’I.C. “A. Roncalli” del territorio del Comune di Grotte dal 17 al 26 gennaio 2022, demandando

al Dirigente scolastico di stabilire le modalità e le condizioni per la l'applicazione della didattica a distanza.

3. Dare atto che la sospensione delle attività scolastiche e didattiche dal 17 al 26 gennaio 2022 è da intendersi quale divieto di svolgere l'attività didattica in presenza in quanto la stessa deve essere esercitata, ove possibile, esclusivamente a distanza nei modi e nei termini disciplinati dalla normativa vigente, non precludendo la possibilità per i dirigenti scolastici di consentire in presenza, qualora sia necessario, l'uso di laboratori al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi differenziati secondo le aspettative dall'utenza.

DISPONE

1. Il Corpo di Polizia Municipale nonché tutte le Forze dell'Ordine si attivino per la vigilanza e il controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza.
2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.
3. Il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
4. Che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura UTG di Agrigento, all'ASP di Agrigento, al Dirigente Scolastico, alla locale Stazione dei Carabinieri ed alle altre Forze dell'Ordine.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).



IL SINDACO
DOTT. ALFONSO PROVVIDENZA